

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 94

Quesito pervenuto dal Comune di Roma in merito all'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rendicontazione di operazioni già avviate e non completate ai sensi dell'art.65 comma 6 del Reg. (UE)1303/2013

Con la presente si chiede all'Autorità di Gestione se ci sono indicazioni in merito all'utilizzo delle risorse provenienti dalla rendicontazione di operazioni già avviate e finanziate con fondi propri dell'Amministrazione comunale ma non completate e coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile.

Se non ci sono indicazioni specifiche si chiede in particolare se si deve procedere in continuità con quanto indicato nei precedenti cicli di programmazione per i progetti coerenti/retrospettivi ovvero che le risorse rinvenienti dai rimborsi siano reimpiegate, per il rispetto del principio di addizionalità, per altri investimenti equivalenti nello stesso settore e negli stessi territori o se, diversamente, tali risorse siano libere da vincoli di destinazione d'uso e possano essere utilizzate liberamente dall'Amministrazione comunale.

In merito al quesito posto dall'OI di Roma, giova ricordare che il **principio di addizionalità**, di cui all'art. 95 del Reg. (UE) 1303/2013, rappresenta uno dei principi cardine nell'utilizzo dei fondi SIE. In particolare, il citato art.95 prevede che *"il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro"*.

A tale proposito, la Corte dei Conti italiana nel *"Documento della Corte dei conti per l'Audizione dinanzi alla 14^a Commissione affari europei del Senato su "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei"* (maggio 2020), evidenzia come *"...Il ricorso ai Progetti retrospettivi, poi, solleva dubbi sull'effettivo rispetto del principio di addizionalità. Spostando le risorse europee su interventi già completati, si liberano risorse a valere su altre fonti di finanziamento, ma il vincolo di utilizzo a fini di sviluppo è difficilmente tracciabile. Senza contare che, anche nei casi in cui tale vincolo sia rispettato, anche i Progetti retrospettivi finiscono per posticipare nel tempo l'impatto macroeconomico atteso dai Fondi per la coesione [...] Per riassumere, l'implementazione della politica di coesione europea ha dunque manifestato diverse criticità: 1) mancanza di addizionalità; 2) diluizione nel tempo di interventi che avrebbero dovuto vedere la luce ben prima, per cui gli esiti di sviluppo sono rinviati; 3) mancata fruizione dei beni e servizi da parte delle collettività territoriali cui gli investimenti erano destinati; 4) scarsa attenzione al valore aggiunto europeo; 5) sottrazione di fondi (ancorché in principio solo temporanea) proprio*

rispetto a quei territori (del Meridione) dove essi sarebbero stati maggiormente necessari. Tali criticità risultano confermate con riferimento all'attuale programmazione (2014-2020)".

Pertanto, alla luce di tali considerazioni e in continuità con i precedenti cicli di programmazione dei fondi strutturali, si ritiene auspicabile il rispetto del vincolo di destinazione a fini di sviluppo del riutilizzo delle rinvenienze finanziarie derivanti dalla rendicontazione di progetti avviati e non conclusi, al fine di garantire l'attuazione del principio di addizionalità dei fondi europei rispetto alle politiche di sviluppo e agli investimenti strutturali dello Stato membro.

